NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 53

Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono gia' autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'articolo 1 in uno o piu' altri Stati membri della Comunita' europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) di essere autorizzate, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 50, a calcolare il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica e sul territorio di altri Stati membri che abbiano aderito all'accordo di cui all'articolo 54;

b) di essere esonerate dall'obbligo di costituire in Italia la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, n. 2);

c) di essere autorizzate a localizzare in uno qualunque degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attivita' costitutive della quota minima di garanzia. Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di piu' altri Stati membri della Comunita' economica europea.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	III — Condizioni di esercizio

Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-53-agevolazioni-per-le-imprese-operanti-in-piu-stati-membri-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it